

DISCIPLINA ATTIVITÀ CONTRATTUALE
e
REGOLAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA

—◆—
(artt. 40 e 46 L.R. 14.05.1997 n. 12)

Art. 1

Per i contratti di beni e servizi, il cui valore di stima, determinato nella delibera di indizione di gara, sia pari o superiore a 50.000 € + I.V.A., si applicano rispettivamente le disposizioni di cui al D.L.vo 24.07.92 n. 358 (*fornitura di beni*) e al D.L.vo 12.03.95 n. 157 (*forniture di servizi*).

Art. 2

Nelle ipotesi prospettate nel precedente articolo 1, ai fini della composizione della Commissione incaricata dell'esame delle offerte, si stabilisce quanto segue:

- a) - in caso di licitazione privata o di pubblico incanto, con aggiudicazione unicamente al prezzo più basso, la Commissione viene presieduta dal Responsabile del Servizio Provveditorato, Patrimonio e Tecnico o suo sostituto assistito da due testimoni di volta in volta individuati nella delibera di indizione di gara, in relazione alla tipologia dei prodotti oggetto di gara, e da un segretario verbalizzante individuato in una unità del Servizio Provveditorato;*
- b) - in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (fondata sul binomio qualità-prezzo) viene costituita una duplice Commissione:*
- una Commissione Amministrativa presieduta dal Responsabile del Servizio Provveditorato, Patrimonio e Tecnico o suo sostituto, e formata da due componenti individuati di volta in volta nella delibera di indizione di gara, in relazione alla tipologia dei prodotti oggetto di gara e da un segretario verbalizzante individuato in una unità del Servizio Provveditorato;*
 - una Commissione Tecnica formata da tre esperti nel settore cui fanno riferimento i prodotti oggetto di gara, anch'essi individuati di volta in volta nella delibera di indizione di gara, i quali provvedono, dopo aver visionato le offerte tecniche, all'assegnazione dei punteggi inerenti la qualità (in base ai criteri determinati nel capitolato di gara). Detta Commissione Tecnica automaticamente, quindi, assegnerà i punteggi inerenti il rapporto Q/C (qualità/costo), dopo aver aperto le offerte economiche unitamente alla Commissione Amministrativa.*

✍

Art. 3

Per i contratti di fornitura di beni e servizi il cui valore di stima, determinato nella delibera di indizione di gara, sia inferiore a 50.000 € + I.V.A., si procede ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/97 a **trattativa privata** con le seguenti modalità:

- *formulazione della richiesta dei prodotti (materiali di consumo e attrezzature) da acquistare da parte dell'ordinatore di spesa (Dirigente responsabile del Servizio o Direttore del Dipartimento) con l'indicazione puntuale e dettagliata delle caratteristiche tecniche di quanto richiesto; la richiesta deve essere vistata dal Direttore Tecnico Scientifico o dal Direttore di Dipartimento e deve contenere l'indicazione di almeno cinque ditte specializzate nel settore merceologico specifico, con certificazione di qualità ISO 9001-9002 per il prodotto e per l'assistenza tecnico-manutentiva per le attrezzature; nel caso in cui viene segnalato un numero inferiore di ditte ne deve essere specificata la motivazione;*
- *pervenuta la richiesta al Servizio Provveditorato, viene formulato il provvedimento di indizione di gara con allegata lettera di invito, recante l'indicazione del termine di presentazione delle offerte, che devono pervenire in busta chiusa, schema di contratto, e capitolato speciale se necessario;*
- *nel provvedimento di indizione di gara viene nominata la Commissione incaricata dell'esame delle offerte, presieduta dal Responsabile del Servizio Provveditorato, Patrimonio e Tecnico o suo sostituto, e formata da due componenti esperti individuati di volta in volta in relazione alla tipologia dei prodotti oggetto di gara, e da un segretario verbalizzante individuato in una unità del Servizio Provveditorato;*
- *la Commissione redige apposito verbale della seduta in cui si provvede all'esame delle offerte; questo costituisce parte integrante e contestuale dell'atto deliberativo di aggiudicazione;*
- *l'aggiudicazione può avvenire unicamente al prezzo più basso, oppure all'offerta economicamente più vantaggiosa (binomio qualità-prezzo), nel qual caso vengono riportate nel verbale le specifiche motivazioni dei componenti esperti della Commissione, della valutazione tecnico-economica che ha portato alla scelta dell'offerta più vantaggiosa.*

Si può prescindere dal formulare il provvedimento di indizione di gara quando vi è una situazione di comprovata urgenza in rapporto ad inderogabili esigenze funzionali e non vi è necessità di ricorrere alla nomina di una Commissione

composta tra l'altro di componenti esperti (*ad es. trattativa privata estesa alle uniche ditte produttrici di una apparecchiatura specifica e/o con determinate caratteristiche tecniche-tecnologiche, di sicurezza, e di qualità, indicate dal Direttore di Dipartimento e/o Direttore Tecnico Scientifico*).

Restano ferme tutte le altre formalità.

Art. 4

Gli acquisti vengono eseguiti in economia ciascuno per importi non superiori a €. 25.000.000+I.V.A., intendendo per acquisti in economia quelli necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'ARPA Molise, l'urgente provvista di materie prime e beni, e gli interventi e/o le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, delle apparecchiature, e degli stabili.

Art. 5

Vengono eseguiti acquisti in economia nei sottoelencati casi:

- *assenza di contratto di fornitura;*
- *rescissione o risoluzione di contratto di fornitura;*
- *approvvigionamento necessario per il normale funzionamento dell'ARPA Molise nelle more di espletamento di nuove gare in corso;*
- *attrezzature minute in genere o beni economici non di largo consumo per i quali non è necessario procedere all'espletamento di apposita gara;*
- *ogni qualvolta vi siano inderogabili esigenze funzionali.*

Art. 6

Gli acquisti in economia possono riguardare:

- *prodotti specifici di laboratorio;*
- *fluidi liquidi e gassosi per attività di laboratorio;*
- *attrezzature minute e necessarie per apparecchiature di laboratorio;*
- *materiale di consumo non continuo, per cui è antieconomica la messa a scorta;*
- *materiali vari per la sicurezza;*
- *reintegro scorte di prodotti già in uso;*
- *interoeni di manutenzione qualora non formino oggetto di contratto;*
- *materiale per manutenzione;*
- *minuto strumentario;*
- *materiale di cancelleria;*
- *pubblicazioni scientifiche, amministrative;*
- *incisioni e riproduzioni fotografiche, stampati, giornali e riviste;*
- *tellerie varie e mercerie;*
- *combustibili, carburanti e lubrificanti;*
- *arredi e piccole attrezzature tecnico-economiche;*
- *articoli economici e materiali di pulizia.*

Art. 7

Per gli acquisti in economia le richieste provenienti dal Dipartimento devono recare il visto del Direttore di Dipartimento.

Le richieste devono recare l'indicazione di almeno cinque ditte specifiche del settore con i requisiti idonei.

Nel caso in cui viene segnalato un numero inferiore di ditte ne deve essere specificata la motivazione.

Le ditte segnalate, su autorizzazione del Direttore Generale, vengono invitate a mezzo fax a produrre offerte in busta chiusa nel termine indicato nel medesimo fax di richiesta.

Nei casi di comprovata urgenza imprevedibile si chiede che la produzione dell'offerta avvenga a mezzo fax e la richiesta di offerta può avvenire telefonicamente.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, le stesse vengono aperte dal Responsabile del Servizio Provveditorato, Patrimonio e Tecnico o suo sostituto, assistito da due testimoni, solitamente due unità del medesimo ufficio, oppure se si ha necessità di un parere tecnico, si chiede la presenza dell'ordinatore di spesa che assume la veste di uno dei testimoni.

Di tali operazioni viene redatto apposito verbale che rimane, insieme alle offerte ed agli inviti, agli atti dell'ufficio, allegato alla proposta dell'atto deliberativo di acquisto.

L'acquisto avviene solitamente a favore della ditta che produce l'offerta al prezzo più basso, a parità di qualità di prodotto; si procede a diversa aggiudicazione soltanto a fronte di dettagliata e motivata relazione da parte dell'ordinatore di spesa.

Si prescinde da tali modalità quando si tratta di acquisto di beni o di esecuzione di servizi garantiti da privativa industriale, o che una sola ditta può fornire o eseguire con i requisiti tecnici richiesti, oppure quando sussiste una situazione di comprovata urgenza in rapporto alle molteplici ed inderogabili esigenze funzionali; in tale ultimo caso si può ricorrere, su autorizzazione del Direttore Generale all'utilizzo della cassa economale purché l'acquisto non superi l'importo di 1.000 €.

Art. 8

Possono essere eseguiti in economia, indipendentemente dal relativo importo:

- 1) - *le provviste ed i lavori nel caso di rescissione o risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, avendo cura di acquisire, nel caso specifico, almeno cinque offerte e/o preventivi di qualificate ditte del settore interessato operanti sul territorio;*

- 2) - *i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano stati effettuati le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte, avendo cura di acquisire, nel caso specifico, almeno cinque offerte e/o preventivi di qualificate ditte del settore interessato operanti sul territorio;*
- 3) - *le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.*

E' inoltre consentito il ricorso all'acquisizione in economia, senza limiti di somma, dei beni e servizi forniti direttamente dallo Stato, da organismi statali o comunitari, ovvero dei beni e servizi soggetti al regime dei prezzi amministrati per i quali sia esclusa la possibilità di ottenere miglioramenti sulle condizioni di offerta.

Art. 9

Gli acquisti in economia, in caso di comprovato e documentata urgenza, possono riguardare anche piccole attrezzature, non complesse, fino ad un valore di 5.000 €. Restano ferme tutte le modalità previste dal precedente art. 8, con la precisazione che le Ditte specializzate nel settore possono essere segnalate anche dal Servizio Provveditorato, Patrimonio e Tecnico.

Art. 10

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le disposizioni contenute nella Legge Regionale 14.05.1997 n. 12, quelle contenute nella normativa comunitaria e nazionale vigente, nelle disposizioni contenute nei capitolati speciali di gara, nonché nelle disposizioni contenute nel Codice Civile.